



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto da:

dott. Corrado CARNEVALE	Presidente
dott. Giuseppe Maria COSENTINO	Vice Presidente
dott. Giovanni Battista PETTI	Componente
dott. Alessandro DE RENZIS	“
dott. Salvatore BOGNANNI	“
dott. Camillo FILADORO	“
dott. Alfredo TERESI	“
dott. Antonio MERONE	“
dott. Gaetanino ZECCA	“
dott. Mario FINOCCHIARO	“
dott. Paolo STILE	“
dott. Francesco SERPICO	“
dott. Nicola MILO	“
dott. Umberto GOLDONI	“
dott. Giuseppe SALME'	“
dott. Luigi PICCIALLI	“
dott.ssa Gabriella COLETTI DE CESARE	“
dott. Giuseppe Maria BERRUTI	“
dott.ssa Maria Cristina SIOTTO	“
dott. Salvatore SALVAGO	“
dott. Antonio BEVERE	“
dott. Gennaro MARASCA	“
dott. Ruggero GALBIATI	“
dott. Giacomo FOTI	“

riunito in camera di consiglio nell'Aula "Della Torrè", sita al quarto piano del Palazzo di Giustizia in Roma, Piazza Cavour n.2, sentita la relazione del Presidente e uditi i difensori del Comitato promotore del *referendum*, ha emesso la seguente

Ordinanza

sulle richieste di *referendum* ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e degli artt. 27-40 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, dirette all'abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Il 11 luglio 2011, nella Cancelleria di questa Corte Suprema di Cassazione, i cittadini italiani Andrea Morrone, Renato Balduzzi, Mario Barbi, Giuseppe Benedetto, Roberto Bertinetti, Matteo Castellarin, Stefano Ceccanti, Francesco Clementi, Gabriele De Giorgi, Gian Candido De Martin Topranin, Loredana De Petris, Antonio Di Pietro, Vittorino Ferla, Antonio Funicello, Antonio La Forgia, Gennaro Migliore, Gloria Monaco, Silvana Mura, Leoluca Orlando, Paolo Palma, Vincenzo Palumbo, Benedetta Parenti, Arturo Mario Luigi Parisi, Edoardo Carlo Raffiotta, Raffaella Sturda', Lara Trucco, Diletta Tega, Salvatore Vassallo e Sofia Ventura, dopo aver documentato la loro qualità di elettori, dichiaravano di voler promuovere, in base all'art. 75 della costituzione e agli artt. 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di *referendum* popolare sui seguenti quesiti:

“Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificata dal decreto legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito in legge 21 marzo 2006, n. 121?”;

“Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:”;

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;

art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: “3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:”;

art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: “4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”;

art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: “5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:”;

art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;

art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:”;

art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L'articolo 31 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: "9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge.";

art. 1, comma 10, limitatamente alle parole: "10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: "11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: "12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: "13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: "14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 2;

art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: "3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: "4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 4, comma 5: "5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.";

art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: "6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: "7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: "9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:";

art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: "10. L'articolo 19 del decreto



legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:";

art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:";

art. 6, comma 2: "2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.";

art. 6, comma 3: "3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 4: "4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.";

art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: "5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 6: "6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 8: "8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: "9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: "10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 11: "11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.";

art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: "12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 13: "13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente



della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;

art. 6, comma 14: “14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;

art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: “15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;

art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: “16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.”;

art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: “17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:”;

art. 6, comma 18: “18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.”;

art. 6, comma 19: “19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.”;

art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: “20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:”;

art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: “21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti:”;

art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: “22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti:”;

art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: “23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti:”;

art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: “24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”;

art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: “25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;

art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: “26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;

art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: “27. All'articolo 72 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";



art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: "28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti:", e alle parole "e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.";

art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: "29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: "30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: "31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: "32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";



art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: "33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: "34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: "35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.";

art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 8, comma 2: "2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.";

art. 8, comma 3: "3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.";



art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: "4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente:";

art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: "5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: "6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”;

art. 8, comma 8: “8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato”;

art. 8, comma 9: “9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato”;

art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:”;

art. 8, comma 11: “11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.”?

L'annuncio delle richieste referendarie era pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie generale – n. 160 del 12 luglio 2011. Una correzione di errore materiale era successivamente pubblicata sul n. 162 del 14 luglio 2011 della stessa Gazzetta Ufficiale.

2. Il 30 settembre 2011 i promotori Andrea Morrone, Arturo Mario Luigi Parisi, Mario Barbi, Gabriele De Giorgi, Roberto Bertinetti, Silvana Mura, Matteo Castellarin, Vincenzo Palumbo, Gloria Monaco, Loredana De Petris e Benedetta Parenti, riferendosi alle dichiarazioni rese nel verbale del 11 luglio 2011, allo scopo di dare attuazione alla richiesta di *referendum* avanti menzionata, depositavano nella Cancelleria di questa Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, n. **376** scatole, che affermavano contenere i fogli recanti le firme dei cittadini elettori della Camera dei Deputati in appoggio a ciascuna delle due richieste di *referendum*, dichiarando che le firme regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali erano, per il primo quesito **1.210.873** e, per il secondo quesito, **1.184.447**.

3. Il 4 ottobre 2011 il Presidente dell'Ufficio Centrale per il *referendum*, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito in legge con la legge 5 maggio 1995, n. 159, delegava per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, della vidimazione dei fogli, dell'autenticazione delle firme e delle certificazioni elettorali e per le operazioni di conteggio delle firme il personale della Segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, area C.

4. Con ordinanza dell'8 novembre 2011 il Presidente - essendo prossima la conclusione delle operazioni relative al controllo delle firme depositate - convocava l'Ufficio Centrale per la seduta del 2 dicembre 2011, assegnando ai promotori il termine finale del 21 novembre 2011 per la presentazione di eventuali memorie.

Nel termine assegnato i difensori del Comitato promotore depositavano una memoria, con la quale proponevano le seguenti denominazioni per ciascuno dei due quesiti:



- a) *quesito n.1*: «Elezioni politiche: abolizione delle “modifiche alle norme per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” introdotte dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270»;
- b) *quesito n.2*: «Elezioni politiche: eliminazione delle abrogazioni e delle sostituzioni normative alla disciplina per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, introdotte dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270».

Con la stessa memoria chiedevano di poter correggere, nel secondo quesito, l’errore materiale contenuto nella parte concernente la proposta abrogazione dell’art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «11. Il titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente», indicando il numero 1 corrispondente a quello del comma di cui si propone l’abrogazione, al posto del numero 11.

5. Nella seduta del 2 dicembre 2011 l’Ufficio Centrale ha preso atto che, a conclusione delle operazioni delegate dal Presidente nella seduta del 4 ottobre 2011, il Ced della Corte di Cassazione, con nota del 28 novembre 2011, ha comunicato, trasmettendo i relativi tabulati, che erano state verificate:

per il *quesito n.1* - **563.241** sottoscrizioni di cui **534.334** sottoscrizioni regolari;
per il *quesito n.2* - **563.241** sottoscrizioni di cui **531.081** sottoscrizioni regolari.

Ha quindi deliberato, modificando parzialmente quelli proposti dai difensori del Comitato promotore, di formulare i seguenti titoli per ciascuno dei quesiti proposti:

quesito n.1 «"Elezioni politiche – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"»

quesito n.2 «"Elezioni politiche – Abrogazione delle norme specificatamente indicate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"».



Ha deliberato altresì di accogliere la richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nel testo del *quesito n. 2*.

6. L’Ufficio centrale per il *referendum* - considerato che la sua competenza è limitata all’accertamento della conformità delle richieste di *referendum* alle norme di legge, restandogli preclusa ogni indagine sulla loro ammissibilità, riservata in via esclusiva alla Corte costituzionale – osserva

- che è stato puntualmente osservato il procedimento previsto dagli artt. 27, 28 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
- che, per ciascuna delle due richieste, è stato superato il numero delle 500.000 sottoscrizioni previste dall’art. 75 della Costituzione;
- che le norme oggetto dei due quesiti sono contenute in un atto normativo avente natura ed efficacia di legge e sono tutt’ora in vigore, non essendo intervenuti rispetto a nessuna di esse atti di abrogazione o pronunce di illegittimità costituzionale;
- che i due quesiti sono solo parzialmente coincidenti, in quanto – mentre il primo ha per oggetto l’abrogazione totale delle legge 21 dicembre 2005, n. 270 – il secondo riguarda l’abrogazione delle sole norme della stessa legge specificatamente indicate.





Le due richieste di *referendum* possono, perciò, essere dichiarate legittime.

Per questi motivi

letti gli artt. 75 della Costituzione e 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,

Dichiara

legittime le richieste di *referendum* popolare sui seguenti quesiti:

quesito n. 1 - Elezioni politiche – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n.270, contenente modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

“Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificata dal decreto legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito in legge 21 marzo 2006, n. 121?”;

quesito n.2 - Elezioni politiche – Abrogazione delle norme specificatamente indicate della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica



“Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:”;

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;

art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: “3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:”;

art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: “4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”;

art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: “5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:”;

art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;

art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All'articolo 19, comma 1, del



decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: "9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge.";

art. 1, comma 10, limitatamente alle parole: "10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: "11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: "12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: "13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: "14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:";

art. 2;

art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: "1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: "2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: "3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: "4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 4, comma 5: "5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.";

art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: "6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: "7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: "8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";



art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: "9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:";

art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: "10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:";

art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:";

art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:";

art. 6, comma 2: "2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.";

art. 6, comma 3: "3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 4: "4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.";

art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: "5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 6: "6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 8: "8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: "9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: "10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 11: "11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.";

art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: "12. All'articolo 30, primo comma,



del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 13: "13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 14: "14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: "15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: "16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.";

art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: "17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:";

art. 6, comma 18: "18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.";

art. 6, comma 19: "19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.";

art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: "20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:";

art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: "21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti:";

art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: "22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti:";

art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: "23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti:";

art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: "24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: "25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: "26. All'articolo 71 del decreto del



Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: "27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: "28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti:"; e alle parole "e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.";

art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: "29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: "30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: "31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: "32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: "33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: "34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";

art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: "35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.";

art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 8, comma 2: "2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circostrizionali e» sono soppresse.";

art. 8, comma 3: "3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.";

art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: "4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente:";

art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: "5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";



art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: "6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: "7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:";

art. 8, comma 8: "8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato";

art. 8, comma 9: "9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato";

art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: "10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:";

art. 8, comma 11: "11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato."?".

Dichiara

cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del procedimento referendario

Dispone

che la presente ordinanza sia comunicata
al Presidente della Repubblica


al Presidente del Senato della Repubblica

- al Presidente della Camera dei Deputati
- al Presidente della Corte costituzionale
- al Presidente del Consiglio dei Ministri

e sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori delle richieste.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2011.

IL PRESIDENTE



Depositato in Segreteria

oggi 1107.210.2.2011

Il Funzionario Giudiziario
Acquelli SAVONE

